



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Daniela Bruni, Presidente, rel.

dott.ssa Martina Gasparini, Giudice

dott.ssa Silvia Bianchi, Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

esaminata la domanda presentata in data 31 marzo 2022 da Rigato S.r.l. con sede legale in Venezia (VE), Via delle Macchine 13, CF e P.IVA. n. 01496450279, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentate Dott. Flavio Pinel, nato a San Stino di Livenza (Ve) il 26.1.1949 (C.F. PNLFLV49A26I373L), giusta delibera assunta ex art. 152 L. Fall. in data 28 febbraio 2022 (doc. 01), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura rilasciata su foglio separato e da intendersi materialmente congiunta al presente ricorso, dagli Avv.ti Paolo Gnignati del Foro di Venezia (C.F. GNGPLA61M31L736P; pec:paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it), Michele Mazzolo del Foro di Padova(C.F. MZZMHL83L29L483I; pec:michele.mazzolo@ordineavvocatipadova.it) e Paolo Ruzzin del Foro di Padova (CF. RZZPLA87B26G224K; pec:paolo.ruzzin@ordineavvocatipadova.it), elettivamente domiciliata presso lo studiodell'avv. Paolo Gnignati in Venezia, San Polo 2580, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata:

paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160, 161, comma 6 L. Fall.; datane comunicazione al Pubblico Ministero ed effettuatane la pubblicazione nel registro delle imprese;

ritenuta la propria competenza avendo la società la sede legale in località ricadente nel circondario del Tribunale di Venezia;

ritenuto che la domanda è stata presentata ex art.152 L. Fall. dall'amministratore unico e legale rappresentante come da determina pubblicata nel registro delle imprese;

rilevata la completezza della documentazione allegata;

verificato che la società ricorrente è imprenditore commerciale e che in capo alla stessa non sussistono i requisiti soggettivi cumulativamente richiesti dall'art. 1 L. Fall. come si evince dai bilanci degli ultimi tre esercizi allegati al ricorso;

preso atto che nell'ultimo biennio non sono state presentate analoghe domande senza esito positivo;

ritenuto che può essere assegnato il termine di 120 giorni, ex art. 10, c. 5-ter. della legge n. 40/2020 di conversione del dl. n. 23/20209 per il deposito del piano e della proposta di concordato e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall., ovvero di un accordo di ristrutturazione;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre tanto la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. 69/2013, quanto regolamentare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, comma 8, L. Fall.

P.Q.M.

Concede termine di giorni 120 (a decorrere dalla comunicazione del presente decreto) ai sensi dell'art. 161, commi 6 e 10 L. Fall. per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo unitamente alla documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L. Fall. o di una domanda di omologa di un accordo per la ristrutturazione dei debiti;

nomina quale Commissario Giudiziale il dott. Mattia Callegari, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine assegnato, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi ex artt. 161 e 173 L.Fall.

dispone i seguenti obblighi informativi:

- breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, e l'indicazione della giacenza di cassa, e delle rilevanti variazioni di magazzino, ogni 30 gg.;
- report specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- situazione economico patrimoniale aggiornata, ogni 30 gg.;
- elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 30 gg., fermo il divieto di effettuare il pagamento di debiti anteriori alla presentazione del ricorso;
- movimentazione di cassa e banche aggiornata, ogni 30 gg.;
- copia dei documenti oggetto degli incassi e pagamenti di cui alla movimentazione suddetta;
- estratto del libro giornale con descrizione delle operazioni compiute;
- breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano;

con cadenza mensile una situazione finanziaria dell'impresa da pubblicarsi entro il giorno successivo a Registro Imprese a cura della Cancelleria: a tal fine dovrà essere redatto documento autonomo e separato dai precedenti;

dispone che copia delle relazioni sia trasmessa al Commissario Giudiziale a cura di parte istante e che eventuali istanze ex art. 161, comma 7, L.Fall. siano comunicate all'atto del deposito al Commissario Giudiziale al fine di ottenere il debito parere.

Venezia, li 07/04/2022

Il Presidente